



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
**Ufficio Circondariale Marittimo Guardia Costiera – Ischia**

Via Iasolino, 57 — 80077 Ischia - Tel. 0815072801  
E-mail: [ucischia@mit.gov.it](mailto:ucischia@mit.gov.it) — [cp-ischia@pec.mit.gov.it](mailto:cp-ischia@pec.mit.gov.it)

**ORDINANZA N. 73/2015;**

Il sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ischia;

VISTO Il Decreto del Ministero dell'Ambiente datato 27.12.2007 con il quale è stata istituita l'area marina protetta denominata "Regno di Nettuno", nonché il successivo D.M. datato 30.07.2009 con cui è stato approvato il regolamento di esecuzione e di organizzazione della medesima area marina protetta;

VISTO il Decreto Interministeriale n°79 datato 02.03.2012 con il quale sono state emanate "misure generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili finalizzate alla protezione di aree sensibili nel mare territoriale";

VISTO il dispaccio prot. n°0028629 datato 27.03.2012 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto — Reparto II, recante Direttive sulle modalità di applicazione del Decreto Interministeriale n°79 in data 02 marzo 2012 "Misure generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili finalizzate alla protezione di aree sensibili nel mare territoriale";

VISTO il Dp. n°13147 datato 15.07.2015 con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità Portuali, le infrastrutture portuali e il trasporto marittimo — Divisione VII, ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione delle disposizioni del Decreto Interministeriale datato 02.03.2012 alle unità da diporto denominate "superyachts";

RITENUTO NECESSARIO emanare specifiche disposizioni per garantire l'applicazione, per quanto di competenza dell'Autorità Marittima ed ai soli fini dellr sicurezza della navigazione e della tutela ambientale, delle disposizioni in questione alle unità da diporto denominate "superyachts";

VISTI gli artt.17, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art.59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

**RENDE NOTO**

Che, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, le disposizioni del Decreto Interministeriale n°79 datato 02.03.2012 con il quale sono state emanate "misure generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili finalizzate alla protezione di aree sensibili nel mare territoriale", trovano applicazione nei confronti delle unità da diporto denominate "superyachts" secondo le modalità e i limiti di seguito riportati.

## **ORDINA**

### **Art. 1**

Le unità navali classificate come "passenger ship" che di fatto svolgono attività diportistica, sia nella fattispecie del cd. "diporto puro", che nella configurazione di unità da diporto commerciale (yacht in commercial use) non sono soggette all'applicazione delle disposizioni del Decreto Interministeriale n°79 datato 02.03.2012 con il quale sono state emanate "misure generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili finalizzate alla protezione di aree sensibili nel mare territoriale".

### **Art.2**

Ai fini della loro individuazione, le unità navali di cui all'art.1 devono presentare all'Autorità Marittima del primo porto di arrivo sul territorio italiano, una dichiarazione del comandante e del proprietario-armatore nella quale venga espressamente dichiarato, sotto la propria responsabilità civile e penale, che l'unità navale, per quanto classificata passenger ship, effettua di fatto:

- una navigazione di mero diporto, con passeggeri non imbarcati a titolo oneroso; ovvero
- una navigazione diportistica commerciale (previa presenza ed esibizione del contratto di noleggio).

Tale dichiarazione, munita del visto dell'Autorità Marittima, deve essere custodita a bordo. Nell'ipotesi in cui venga stipulato un successivo contratto di noleggio e l'unità si trovi in acque nazionali, la dichiarazione dovrà essere nuovamente presentata, con allegato il nuovo contratto di noleggio, all'Autorità Marittima del primo porto di approdo.

### **Art.3**

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti ai sensi degli articoli 1174 del Codice della Navigazione e/o delle disposizioni della Legge n°394/91, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ovvero illecito amministrativo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all'albo istituzionale ed inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale [www.guardiacostiera.it/ischia](http://www.guardiacostiera.it/ischia).

Ischia, lì 19.08.2015

IL COMANDANTE  
T.V. (CP) Alessio DE ANGELIS  
Copia conforme all'originale sottoscritta  
con firma autografa e conservata presso  
questo ufficio - Art. 19 DPR 445/2000